



**Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa**
Friuli Venezia Giulia

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2020 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D.lgs 118/2011

La Direttrice generale

VISTO il Capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) come introdotto dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29, "Legge di stabilità 2019" e, in particolare, l'articolo 30 bis, comma 1, che, al fine di promuovere lo sviluppo economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia, ha disposto l'istituzione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (di seguito Agenzia) quale ente pubblico non economico funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza della Regione;

VISTE in particolare le disposizioni introdotte dalla citata legge regionale 29/2018 di seguito indicate:

- articolo 30 *ter*, comma 1, lettera c) e d), in base al quale la Regione definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione, nonché esercita nei confronti dell'Agenzia attività di vigilanza e controllo;
- articolo 30 *quinqies*, che individua nel Direttore generale e nel Revisore unico dei conti i due organi dell'Agenzia;
- articoli 30 *sexies* e 30 *septies* che definiscono, rispettivamente, i compiti e le funzioni del Direttore generale nonché le modalità di conferimento del relativo incarico;
- articolo 30 *octies* che disciplina i compiti del Revisore unico dei conti e le modalità di conferimento del relativo incarico;
- articolo 30 *undecies*, comma 1, il quale prevede che l'Agenzia sia dotata di un bilancio proprio e applica la disciplina contabile prevista per gli Enti regionali;
- articolo 30 *duodecies*, comma 1 e comma 2 i quali prevedono rispettivamente che la Giunta regionale eserciti il controllo di cui all'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e che gli atti siano trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione che, d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato con il decreto

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it



legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e in particolare l'articolo 47, concernente "Sistemi contabili degli organismi e degli enti strumentali della regione. Spese degli enti locali" ai sensi del quale gli organismi strumentali della Regione adottano il medesimo sistema contabile della Regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni di detto decreto legislativo;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) e in particolare:

- l'articolo 1 in base al quale, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 la Regione si adegua alle disposizioni del decreto legislativo medesimo, di cui la stessa legge regionale 26/2015 costituisce specificazione e integrazione;
- l'articolo 2, comma 1, in base al quale la Regione e i suoi Enti e organismi strumentali, tra i quali si ricomprende anche l'Agenzia, applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nei termini indicati dal medesimo decreto legislativo per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno;

VISTO l'articolo 67, comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, ai sensi del quale la Giunta regionale verifica la coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli Enti, nonché il comma 2 del medesimo articolo il quale prevede che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

- a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) i piani ed i programmi annuali e pluriennali di attività;
- c) gli atti di disposizione di beni immobili;
- d) i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
- e) la partecipazione a società o associazioni;
- f) altri atti di indirizzo politico previsti dalle leggi istitutive nonché atti di particolare rilievo per i quali il Consiglio di amministrazione la richieda espressamente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale del 9 dicembre 2016, n. 2376, recante «D.lgs 118/2011 – strumenti della programmazione degli enti strumentali della regione in contabilità finanziaria», con la quale, in ossequio al principio applicato della programmazione dei bilanci, si definiscono quali strumenti della programmazione degli Enti strumentali in contabilità finanziaria:

- a) il Piano delle attività o Piano Programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni fornite dalla Regione in qualità di Ente capogruppo;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di bilancio di cui all'allegato n. 9;
- c) il bilancio gestionale cui sono allegati, nel rispetto dello schema di bilancio indicato nell'allegato n. 12, il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- d) le variazioni di bilancio;
- e) il piano degli indicatori di bilanci degli enti e organismi strumentali, di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di data 9 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2015 – Supplemento ordinario n. 68;

ATTESO che la precitata deliberazione della Giunta regionale n. 2376/2016 non annovera tra gli strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria il decreto di riaccertamento inteso quale atto autonomo;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011, ai sensi del quale, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;



CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo sopra citato, ai sensi del quale:

a) "al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.";

b) "possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.";

RICHIAMATE altresì le disposizioni introdotte dal citato D.lgs. 118/2011 di seguito indicate:

- articolo 60 recante la definizione e la gestione dei residui;
- articolo 63 il quale disciplina il Rendiconto generale, nonché l'articolo 65 con particolare riferimento ai Rendiconti degli enti strumentali della regione;

TENUTO CONTO che il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011) prevede, che in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

ATTESO che il paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 118/2011, prevede che il riaccertamento ordinario dei residui trovi specifica evidenza nel rendiconto finanziario dell'Ente e che sia effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del medesimo rendiconto;

VISTO il proprio decreto di data 30 luglio 2020, n. 43 con il quale è stato adottato il primo Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020 – 2022, e per l'anno 2020 dell'Agenzia e i correlati Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale approvato con la deliberazione della Giunta Regionale del 28 agosto 2020, n. 1330;

VISTO il proprio decreto di data 3 dicembre 2020, n. 91 con il quale è stato adottato il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021 e i correlati Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale approvato con la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 2015;

ATTESO pertanto che l'Agenzia, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021 – 2023 deve proseguire negli adempimenti relativi al ciclo della programmazione e procedere al riaccertamento ordinario dei residui in ossequio alle disposizioni sopra richiamate;

DATO ATTO che ai sensi delle predette disposizioni la ricognizione dei residui è volta a verificare:



- la fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti registrati nel bilancio e della loro scadenza, ovvero della loro imputazione alla competenza di un esercizio in base all'esigibilità (Allegati 4/2);
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione;
- i crediti di dubbia o difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- l'eventuale insussistenza di crediti e debiti;

DATO ATTO altresì che ai sensi delle medesime disposizioni:

- il riaccertamento (con eventuale reimputazione di accertamenti e impegni) si configura quale adempimento di natura gestionale, da compiersi anche in caso di gestione provvisoria o esercizio provvisorio (articolo 3, comma 4; Allegato 4/2 punto 8.10 e punto 9.1) in quanto riguarda solo obbligazioni già assunte, per cui la deliberazione che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione può disporre la medesima agli esercizi di esigibilità (Allegato 4/2 punto 9.1);
- al termine del riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate (articolo 3, comma 4);
- dal riaccertamento può derivare la reimputazione di entrate e spese, e la reimputazione di impegni è effettuata incrementando di pari importi il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate (articolo 3, comma 4; Allegato 4/2 punto 9.1);
- le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate entro i termini per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (articolo 3, comma 4; Allegato 4/2 punto 9.1);
- la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese (articolo 3, comma 4; Allegato 4/2 punto 9.1);
- i residui attivi possono essere eliminati o ridotti soltanto dopo l'adempimento di tutti gli atti necessari alla riscossione, salvo che ciò sia antieconomico (Allegato 4/2 punto 9.1)
- a seguito del riaccertamento non è più consentito rideterminare i residui e il risultato di amministrazione (Allegato 4/2 punto 11.10);
- in base al principio della competenza finanziaria c.d. potenziata i residui sono interamente costituiti da obbligazioni giuridiche scadute (esigibili ai sensi delle disposizioni in parola per cui si impone l'attivazione delle procedure di riscossione);
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o inesistenti sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio con la delibera di riaccertamento, adeguatamente motivando, con eventuale mantenimento del vincolo per la derivante economia (Allegato 4/2 punto 9.1);
- per i crediti di dubbia e difficile esazione si procede all'accantonamento al relativo fondo di una quota dell'avanzo di amministrazione, e – trascorsi tre anni dalla scadenza – si valuta lo stralcio dal fondo del bilancio con riduzione dell'accantonamento, l'adeguamento del fondo svalutazione crediti in contabilità economico patrimoniale e l'eventuale riclassificazione del credito nello stato patrimoniale;
- sono previsti i casi di classificazione di poste, specie se appartenenti al medesimo titolo di bilancio;
- in sede di riaccertamento non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi (D.f.b.), mentre è necessario rettificare in aumento i residui attivi (senza accertare nuovi crediti in competenza) in caso di riscossione di crediti cancellati in precedenza, pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia ad un incremento che a una riduzione dell'ammontare complessivo, per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo solo ad una riduzione, salva l'ipotesi di riclassificazione dei residui passivi nell'ambito del medesimo titolo di spesa (Allegato 4/2 punto 9.1);

Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it



- le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per il caso di variazioni di bilancio (in caso di esercizio provvisorio ovvero definitivo - Allegato 4/2 punto 9.1 e 11.9);
- in riferimento a quest'ultimo adempimento, l'Allegato 4/2 (punti 11.8, 11.9 e 11.10) raccomanda di dedicare la massima attenzione agli stanziamenti di cassa a seguito del riaccertamento (quale atto di gestione) trasmettendo al tesoriere l'elenco dei residui aggiornato rispetto a quello comunicato in occasione approvazione del bilancio;
- l'importo del fondo pluriennale vincolato rileva per il tesoriere in quanto su tale quota dello stanziamento l'ente non può impegnare e pagare, pertanto la verifica del tesoriere riguardante la capienza degli stanziamenti di competenza è fatta con riferimento alla differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del fondo pluriennale vincolato (Allegato 4/2 punto 11.4);
- il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse (vincolate o destinate ad investimenti) già accertate, destinate al finanziamento di spese (d'investimento o correnti ma finanziate con entrate vincolate) già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata; normalmente è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, ma il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento dei residui (al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatesi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto di prossima adozione) prescindendo dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano (Allegato 4/2 punto 5.4);
- con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio, le voci relative al fondo pluriennale vincolato (immediatamente utilizzabile per gli impegni Allegato 4/2 punto 5.4) sono iscritte – distintamente per la parte corrente e per la parte capitale – in entrata e prima degli stanziamenti riguardanti le entrate (Allegato 4/1 punto 9.4) e in spesa imputandole alla missione e programma cui si riferisce la spesa (Allegato 4/2 punto 5.4);

DATO ATTO che la situazione dei residui in data 31.12.2020, secondo quanto riportato dalle stampe allegate al presente decreto (Allegati nn. 1 e 2 recanti l'elenco dei residui attivi e passivi 2020 prima del riaccertamento e Allegati nn. 3 e 4 recanti il totale dei residui attivi e passivi 2020 prima del riaccertamento classificati per titoli) risulta la seguente:

RESIDUI ATTIVI EPF 2020

Titolo	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Titolo 2 - trasferimenti correnti	821.940,41	821.940,41	0,00
Titolo 3 - entrate extratributarie	0,50	0,50	0,00
Titolo 4 - contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - partite di giro e conto terzi	7.344,34	7.344,34	0,00
totali	829.285,25	829.285,25	0,00

RESIDUI PASSIVI EPF 2020

Titolo	Impegni	Pagamenti	Residui
Titolo 1 - spese correnti	550.662,74	194.932,26	355.730,48
Titolo 2 - spese in conto capitale	55.469,50	30.469,50	25.000,00
Titolo 7 - partite di giro e conto terzi	7.344,34	7.344,34	0,00
Totali	613.476,58	232.746,10	380.730,48

RILEVATO che non sussistono residui attivi e residui passivi già conservati negli esercizi pregressi;

Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it



DATO ATTO che si è proceduto alla ricognizione degli impegni non liquidati in base alla puntuale verifica in ordine alla consistenza e all'esigibilità dei residui secondo i principi contabili applicati e sono stati rilevati impegni da conservare in conto residui, impegni da eliminare definitivamente e impegni da reimputare agli esercizi successivi nei quali saranno esigibili;

DATO ATTO che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui passivi comporta la conferma dei residui passivi relativi agli impegni di competenza 2020 liquidati o liquidabili alla data del 31 dicembre 2020, l'eliminazione definitiva dei residui passivi relativi agli impegni di competenza 2020, non liquidati a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate, nonché l'eliminazione dei residui passivi relativi agli impegni di competenza cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2020, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi;

ATTESO che, dagli esiti della verifica, sono confermati i residui passivi 2020 di cui alla predetta stampa, salvo disporre l'eliminazione definitiva del residuo passivo 2020 di seguito riportato per la somma e per i motivi indicati di seguito:

N. residuo passivo 2020	Capitolo di spesa	Oggetto	Importo da cancellare	Esito riaccertamento	Motivazione
7	1020	Spese per supporto per predisposizione del piano di marketing territoriale	745,01	cancellazione totale	minore spesa

PRECISATO che, con riguardo ai residui passivi di seguito evidenziati relativi agli impegni di competenza cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2020, è disposta la reimputazione all'esercizio 2021, ai sensi dell'Allegato 4/2, punto 5.2, in quanto la prestazione non è stata neppure parzialmente eseguita nel 2020, con la costituzione del fondo pluriennale vincolato:

- residuo passivo 1/2020 per euro 47.165,76, capitolo 1012/001 (Spese per il ricorso al lavoro somministrato) deve essere disposta la reimputazione al 2021 per l'importo di euro 36.812,97 con la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (cap/s 1012/101 FPV Spese per il ricorso al lavoro somministrato);
- residuo passivo 12/2020 per euro 1.712,00, capitolo 1007/001 (Spese per la sorveglianza sanitaria sul personale in servizio all'Agenzia) deve essere disposta la reimputazione al 2021 per l'intero importo con la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (cap/s capitolo 1007/101 FPV Spese per la sorveglianza sanitaria sul personale in servizio all'Agenzia);
- residuo passivo 15/2020 per euro 50.000,00 capitolo 1019/001 (Accordo, art. 5, c. 6, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.- supporto scientifico all'Agenzia attuativo conv. quadro tra Regione e Area science park) per l'intero importo con la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (cap/s 1019/101 FPV Accordo, art. 5, c. 6, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.- supporto scientifico all'Agenzia attuativo conv. quadro tra Regione e Area science park);
- residuo passivo 29/2020 per euro 30.449,99 capitolo 1045/001 (Spese afferenti l'analisi e il monitoraggio dello stato del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali) deve essere disposta la reimputazione al 2021 per l'intero importo con la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (cap/s 1045/101 Spese afferenti l'analisi e il monitoraggio dello stato del tessuto imprenditoriale e dei fabbisogni di profili professionali);
- residuo passivo 31/2020 per euro 25.000,00 capitolo 1044/001 (Convenzione SISSA per progettazione e demo app 'ecosistema digitale') deve essere disposta la reimputazione al 2021 per l'intero importo con la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale (cap/s capitolo 1044/101 FPV Convenzione SISSA per progettazione e demo app 'ecosistema digitale');
- residuo passivo 32/2020 per euro 6.650,00 capitolo 1011/001 (Spese afferenti alla consulenza contabile e fiscale) deve essere disposta la reimputazione al 2021 per l'intero importo con la



costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (cap/s 1011/101 FPV Spese afferenti alla consulenza contabile e fiscale);

- residuo passivo 33/2020 per euro 4.270,00 capitolo 1009/001 (Spese per il supporto al RUP) deve essere disposta la reimputazione al 2021 per l'intero importo con la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (cap/s 1009/101 FPV Spese per il supporto al RUP);
- residuo passivo 34/2020 per euro 53.648,90 capitolo 1038/001 (Spese per l'attuazione della strategia del piano di comunicazione generale) deve essere disposta la reimputazione al 2021 per l'intero importo con la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (cap/s 1038/101 FPV Spese per l'attuazione della strategia del piano di comunicazione generale);
- residuo passivo 40/2020 per euro 33.000,00 capitolo 1047/001 (Bando rivolto alle associazioni di categoria per la concessione di contributi per costituzione di un team di professionisti per accompagnamento delle imprese strategia Agire nell'immediato) deve essere disposta la reimputazione al 2021 per l'intero importo con la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (cap/s 1047/101 FPV Bando rivolto alle associazioni di categoria per la concessione di contributi per costituzione di un team di professionisti per accompagnamento delle imprese strategia Agire nell'immediato);
- residuo passivo 41/2020 per euro 33.240,00 capitolo 1047/001 (Bando rivolto alle associazioni di categoria per la concessione di contributi per costituzione di un team di professionisti per accompagnamento delle imprese strategia Agire nell'immediato) deve essere disposta la reimputazione al 2021 per l'intero importo con la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (cap/s 1047/101 FPV Bando rivolto alle associazioni di categoria per la concessione di contributi per costituzione di un team di professionisti per accompagnamento delle imprese strategia Agire nell'immediato);
- residuo passivo 42/2020 per euro 28.500,00 capitolo 1047 (Bando rivolto alle associazioni di categoria per la concessione di contributi per costituzione di un team di professionisti per accompagnamento delle imprese strategia Agire nell'immediato) deve essere disposta la reimputazione al 2021 per l'intero importo con la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (cap/s 1047/101 FPV Bando rivolto alle associazioni di categoria per la concessione di contributi per costituzione di un team di professionisti per accompagnamento delle imprese strategia Agire nell'immediato);

RITENUTO pertanto di disporre il riaccertamento ordinario dei residui passivi alla data del 31.12.2020 secondo le risultanze evidenziate nel seguente prospetto (Allegato n. 5 – elenco delle variazioni di impegni per capitolo e Allegato n. 6 – riepilogo dei residui passivi 2020 classificati per titoli);

EPF	RESIDUI PASSIVI	IMPORTO	TITOLO
2020	DA CANCELLARE	745,01	Titolo 1 – spese correnti
	DA MANTENERE	76.701,61	Titolo 1 – spese correnti
	DA REIMPUTARE AL 2021 CON FPV DI PARTE CORRENTE	278.283,86	Titolo 1 – spese correnti
	DA REIMPUTARE AL 2021 CON FPV DI PARTE CAPITALE	25.000,00	Titolo 2 – spese in conto capitale

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario apportare delle variazioni al Bilancio 2020 - 2022, per adeguare gli stanziamenti di spesa e del Fondo pluriennale vincolato di spesa, sia di parte corrente che di parte capitale, in relazione alla reimputazione delle spese riaccertate agli esercizi successivi come sopra evidenziate (stampe allegate nn. 7 e 8 variazione bilancio 2020 – entrata e spesa);

CONSIDERATO che si rende altresì necessario apportare delle variazioni al Bilancio 2021 -2023, per adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa, sia di competenza che di cassa, in particolare al fine di adeguare lo stanziamento del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa di parte

Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it



corrente e di conto capitale al fine di reimputare gli impegni di spesa agli esercizi finanziari in cui sono esigibili i relativi debiti (Allegati nn. 9 e 10 variazione bilancio 2021 – entrata e spesa e allegato n. 13 concernente la composizione del Fondo pluriennale vincolato);

CONSIDERATO altresì che si rende necessario provvedere all'adeguamento ed allineamento degli stanziamenti dei residui presunti al termine dell'esercizio 2020 previsti nel Bilancio di previsione 2021 – 2023 ai residui rilevati dalle scritture contabili al 31.12.2020 (Allegato n. 14);

RITENUTO di adottare il provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui 2020 di cui al richiamato articolo 3, comma 4 del D.lgs 118/2011;

RITENUTO, per quanto sopra espresso di apportare le conseguenti variazioni al Bilancio 2020 – 2022 e al Bilancio 2021 -2023, nonché di apportare le conseguenti variazioni al Documento Tecnico e al Bilancio Finanziario Gestionale per i medesimi anni;

DATO ATTO che, come esplicitato nella nota integrativa al Bilancio di previsione per gli anni 2020 – 2022 non si configurano poste in entrata riconducibili a tipologie per le quali i principi contabili impongono in via cautelativa la costituzione di un fondo a copertura di crediti di dubbia o difficile esazione;

VERIFICATO il rispetto degli equilibri del bilancio (articolo 40, Allegato 4/1 punto 9.10, articolo 13 Legge 243/2012) in quanto le reimputazioni effettuate interessano poste in entrata e spesa in termini di competenza e di cassa le quali pareggiano dai fondi pluriennali vincolati;

VISTO il D.PReg. n. 88 del 26.06.2020 di nomina del Revisore unico dei conti dell'Agenzia;

ACQUISITO il parere del Revisore unico dei conti di data 8 marzo 2021 con la quale in conclusione si esprime parere favorevole sul riaccertamento dei residui 2020;

VISTE la deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 31 luglio 2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 852 del 12 giugno 2020, con la quale è stato rinnovato il predetto incarico a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023,

Decreta

per le motivazioni indicate in premessa,

1. di disporre, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, il riaccertamento ordinario dei residui passivi alla data del 31.12.2020 secondo le risultanze evidenziate nel seguente prospetto:

EPF	RESIDUI PASSIVI	IMPORTO	TITOLO
2020	DA CANCELLARE	745,01	Titolo 1 – spese correnti
	DA MANTENERE	76.701,61	Titolo 1 – spese correnti
	DA REIMPUTARE AL 2021 CON FPV DI PARTE CORRENTE	278.283,86	Titolo 1 – spese correnti
	DA REIMPUTARE AL 2021 CON FPV DI PARTE CAPITALE	25.000,00	Titolo 2 – spese in conto capitale

2. di disporre le variazioni degli stanziamenti del Bilancio di previsione per gli anni 2020 - 2022 e per l'anno 2020 e del Bilancio di previsione per gli anni 2021 - 2023 e per l'anno 2021 al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente decreto e, in particolare, di consentire l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa in relazione alla reimputazione di spese negli esercizi successivi e di apportare le conseguenti variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale (Allegati nn. 7 e 8 variazione bilancio

Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa

via Sant'Anastasio, 3 · 34132 Trieste TS · 040 377 2491

lavoro.sviluppoimpresa@certregione.fvg.it · lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

www.lavoroimpresa.fvg.it



2020 – entrata e spesa e allegati nn. 9 e 10 variazione bilancio 2021 – entrata e spesa competenza e allegati competenza 11 e 12 competenza e cassa);

3. di disporre l'adeguamento ed allineamento degli stanziamenti dei residui presunti al termine dell'esercizio 2020 previsti nel Bilancio di previsione 2021 – 2023 ai residui rilevati dalle scritture contabili al 31.12.2020;
4. di trasmettere al Tesoriere, ai sensi dell'articolo 51, comma 9 del D.lgs 118/2011, i prospetti previsti dall'articolo 10, comma 4 di interesse del Tesoriere "Variazione di bilancio in entrata e spesa" (Allegato n. 14) e allegato "Variazione del fondo pluriennale vincolato".

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Verni
(firmato digitalmente)